

CONTRATTO

per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione del contratto di fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infiniti e correlati lavori, sito in Pino Torinese, Via Osservatorio 30,

tra

l'Associazione Apriticielo (C.F. 90022960018 e P. IVA 09594470016) in persona del Presidente e legale rappresentante, prof. Attilio Ferrari, con sede in - Via Osservatorio 30, 10025 Pino Torinese TO, (in seguito "Associazione"),

e

..... con sede in, via n..... -
....., P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di
..... al n., R.E.A. n., nella persona del
....., nato a il, residente in via
....., n....., in qualità di (in
seguito "Appaltatore").

premessato che

- a) l'Associazione ha indetto una procedura aperta *ex art. 3, commi 4, 17, 31, 33 e 37, art.54, commi 1 e 2, art.55, commi 1 e 5, d.lgs.163/06 e dpr 207/10* per l'aggiudicazione dell'appalto integrato avente a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione del contratto di fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infiniti e correlati lavori, sito in Pino Torinese, Via Osservatorio 30 ("Contratto");

- b) il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ex art. 83, d.lgs.163/06;
- c) sono state presentate n..... offerte;
- d) alla seduta pubblica del come da verbale della Commissione giudicatrice l'offerta tecnico-economica dell'Appaltatore è risultata la più vantaggiosa;
- e) con determinazione del del giorno, l'Associazione ha approvato l'aggiudicazione definitiva ex artt.11, comma 5 e 12, comma 1, d.lgs.163/06 all'Appaltatore sulla base dell'offerta tecnico-economica da questi presentata;
- f) in data l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace ex art.11, comma 8, d.lgs.163/06;
- g) in data l'Appaltatore ha comunicato all'Associazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e del d.l. 12 novembre 2010, n. 137, convertito in l. 217/10, al fine di garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti e movimenti finanziari inerenti il Contratto il codice iban e i nominativi/CF delle persone fisiche che possono operare :
..... CF;
CF; CF
.....
- h) è decorso il termine dilatorio (*"stand still"*) di 35 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- i) in data l'Appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione del Contratto, ha depositato, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, garanzia fideiussoria pari al% dell'importo contrattuale e, dunque, pari ad €..... rilasciata in data da e allegata al presente Contratto *sub* n. 1);
- j) in data l'Associazione ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato al dell'Appaltatore attestante il rispetto degli obblighi contributivi ed allegato al presente Contratto *sub* n. 2);
- k) in data l'Appaltatore ha trasmesso alla Associazione polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi e allegata al presente Contratto *sub* n. 3);
- l) l'Appaltatore ha preso visione, senza alcuna riserva o contestazione, del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Associazione e ha depositato le procedure di sicurezza (piano operativo di sicurezza) per l'integrazione del medesimo;
- m) l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi destinati allo svolgimento del Contratto e dello stato e delle condizioni in cui si trovano e dichiara di essere pienamente consapevole ed informato al riguardo, senza riserve o contestazioni in relazione alla idoneità degli stessi per l'esecuzione della progettazione esecutiva e fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infiniti.to e correlati lavori,

sito in Pino Torinese, Via Osservatorio 30 in conformità al Contratto e ai suoi allegati;

n) l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti di seguito elencati che, pur se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto e, pertanto, si intendono in esso recepiti ed assunti come obbligo dalle parti:

n.1) progetto definitivo approvato dalla Associazione;

n.2) elenco prezzi (ai soli fini delle varianti);

n.3) bando di gara appalto integrato;

n.4) disciplinare di gara appalto integrato;

n.5) offerta tecnico-economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara appalto integrato;

o) l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare, senza eccezioni e/o riserve, il disciplinare del POS FESR della Regione Piemonte;

p) *[Eventuale: l'Appaltatore ha depositato scrittura privata/atto pubblico di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163];*

si conviene e si stipula quanto segue:

Parte prima

ART. 0 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente Contratto.

ART. 1 - Oggetto dell'appalto integrato

1. L'Associazione affida all'Appaltatore, sulla base del progetto definitivo approvato dalla Associazione e dell'offerta tecnico - economica prodotta in gara, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione del contratto di fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, sito in Pino Torinese, Via Osservatorio 30.

2. La fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori da realizzare è quella prevista dal progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Associazione e, più in generale, dai documenti facenti parte integrante del presente Contratto.

ART. 2 – Disciplina dell'appalto integrato

1. Formano parte integrante del Contratto:

a) - gli allegati di cui alle premesse *sub* n. 1), 2) e 3)

b) - i documenti di cui alle premesse *sub* lett. n):

b.3) progetto definitivo approvato dalla Associazione;

b.4) elenco prezzi (ai soli fini delle varianti);

b.5) bando di gara appalto integrato;

b.6) disciplinare di gara appalto integrato;

b.7) offerta tecnico-economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara appalto integrato;

c) - progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Associazione;

d) - piani della sicurezza compresa ogni loro eventuale successiva actualización;

e) - programma di esecuzione della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal direttore della esecuzione del Contratto.

2. In caso di contrasto si osserva l'ordine di prevalenza indicato al comma 1.
3. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, il Contratto è soggetto all'osservanza della normativa speciale in materia di appalti pubblici e all'osservanza del codice civile.

ART. 3 – Ammontare dell'appalto integrato - Invariabilità

1. L'importo complessivo del presente Appalto Integrato ammonta a € IVA esclusa, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso del% offerto dall'Appaltatore.
2. Tale somma è comprensiva di:
€ IVA quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
€..... IVA esclusa, non soggetti a ribasso d'asta, per gli oneri di sicurezza ex d.lgs. 81/08.
3. L'importo contrattuale, anche per quanto attiene all'attività di progettazione esecutiva, è a *forfait, fisso ed invariabile*, e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dalla progettazione esecutiva e l'esecuzione del contratto di fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infiniti e correlati lavori, sito in Pino Torinese, Via Osservatorio 30.
4. Qualora ricorrano i presupposti della revisione prezzi si applicherà l'art. 115, d.lgs.163/06. In mancanza dei dati art.7, commi 4, lett.c) e 5, d.lgs.163/06, si applicherà l'indice ISTAT FOI.

Parte Seconda

ART. 5 – Progettazione Esecutiva

1. Con apposita comunicazione scritta inviata a mezzo fax, il responsabile del

procedimento dispone che l'Appaltatore dia inizio alla redazione del progetto esecutivo.

2. Il progetto esecutivo dovrà comprendere i seguenti elaborati e documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche concernenti hardware e software e contenuti per exhibit ;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'intervento;
- f) cronoprogramma.

I suddetti documenti progettuali andranno redatti, per quanto compatibile, nel rispetto degli articoli 33,34, 35, 36, 37, 38 e 40 del dpr 207/10.

3. Tutti i documenti di progetto dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore e riportare le seguenti informazioni: - titolo del documento; - identificativo univoco dell'elaborato e data di redazione; - identificativo univoco dello stato di revisione e la data dell'ultima revisione. I documenti progettuali saranno presentati dall'Appaltatore, con oneri a proprio carico, all'Associazione in una copia su supporto informatico e tre copie cartacee. Per consentire all'Associazione l'agevole duplicazione dei documenti prodotti, l'Appaltatore, con oneri a proprio carico, dovrà presentare inoltre un CD ROM, contenente i files di progetto, completi di tutti gli elaborati nella forma finale e immediatamente riproducibili, rielaborati in formato solo lettura tipo PDF.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni del bando e disciplinare di gara e in particolare: - per quanto riguarda l'importo massimo che

avrà ad oggetto le forniture, gli arredi e l'impiantistica per l'allestimento max € 350.000,00 oltre iva.

5. L'Appaltatore, qualora ne ravvisi la necessità o la opportunità, può provvedere all'effettuazione di studi e/o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo messo a gara dalla Associazione, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi e/o rimborso spese.

ART. 6 – Varianti

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e quantità delle prestazioni inerenti l'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infinito e correlati lavori previste nel progetto definitivo.

2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 311, dpr 207/10, ovvero nel caso siano riscontrati errori od omissioni nel progetto definitivo, l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione scritta al responsabile del procedimento, indicando analiticamente le cause e le ragioni per le quali ritiene che sussistano le predette ipotesi nonché una stima delle variazioni da apportare al progetto esecutivo effettuata in base ai criteri di cui al successivo comma 4. Con la medesima comunicazione l'Appaltatore chiede per iscritto l'autorizzazione a procedere alla redazione delle varianti.

3. La Associazione procederà all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti su cui si basa la necessità di procedere alle varianti e, se del caso, a mezzo del responsabile del procedimento, concederà per iscritto l'autorizzazione all'esecuzione.

4. Le variazioni da apportare saranno valutate in base all'elenco prezzi allegato al progetto definitivo nonché, se necessario, mediante formazione di nuovi prezzi concordati tra il direttore della esecuzione del contratto ("D.E.") e l'Appaltatore e approvati dal responsabile del procedimento.

5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, l'Appaltatore è tenuto ad introdurre nel progetto esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla Associazione che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

6. Sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza.

7. Eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del progetto esecutivo, daranno diritto alla Associazione di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori commessi a spese dell'Appaltatore e senza costi e oneri per la Associazione o, alternativamente, la risoluzione del presente Contratto, salvo sempre il risarcimento del danno.

ART. 7 - Termini di consegna e penali

1. L'Appaltatore deve consegnare il progetto esecutivo all'Associazione entro 20 (venti) giorni calendariali dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente ART. 5.

2. In caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del

corrispettivo di progettazione esecutiva per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente dal compenso spettante, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di consegna incompleta degli elaborati di progetto esecutivo per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo di progettazione esecutiva fino ad avvenuta consegna completa degli elaborati di progetto, da trattenersi direttamente dal compenso spettante, salvo il risarcimento del maggior danno.

4. La Associazione si riserva di risolvere di diritto ex art.1456 c.c. il Contratto qualora il ritardo di cui al comma 2 superi i 30 (trenta) gg naturali e consecutivi.

5. La Associazione si riserva di risolvere di diritto ex art.1456 c.c. il Contratto qualora a seguito di consegna incompleta, il ritardo nella consegna completa degli elaborati di progetto superi i 30 (trenta) gg naturali e consecutivi.

ART. 8 - Approvazione del Progetto Esecutivo

1. La Associazione nella persona del responsabile del procedimento, tramite il progettista del progetto definitivo, visionerà in corso di elaborazione lo stato di avanzamento del progetto esecutivo e fornirà le proprie osservazioni e valutazioni, in conformità a quanto previsto nel progetto definitivo, sentito il comitato scientifico dell'Associazione. L'Appaltatore sarà tenuto a recepire tali osservazioni e valutazioni e a introdurle nel progetto esecutivo, senza diritto a maggiori compensi.

2. Parimenti in corso di elaborazione del progetto esecutivo, il coordinatore della sicurezza incaricato dall'Associazione procederà, di intesa con l'Appaltatore e sotto la vigilanza del responsabile del procedimento, alla attualizzazione del piano

della sicurezza inerente l'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infiniti.to e dei correlati lavori.

3. La Associazione, sentito il parere del progettista del progetto definitivo e del comitato scientifico, approverà il progetto esecutivo e l'attualizzazione del piano della sicurezza entro 30 (trenta) gg naturali e consecutivi dalla data di avvenuta consegna.

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Associazione ritenga non meritevole di approvazione il progetto esecutivo, il presente Contratto si risolverà di diritto per inadempimento dell'Appaltatore che sarà tenuto al risarcimento del danno.

5. In caso di mancata approvazione dovuta a cause diverse rispetto a quelle di cui al precedente comma 4., l'Associazione potrà recedere dal Contratto e all'Appaltatore saranno riconosciute unicamente, anche in deroga all'art. 1671 c.c., le prestazioni effettuate e le spese sostenute.

ART. 9 – Corrispettivo della progettazione esecutiva

1. Il corrispettivo per l'attività di progettazione esecutiva è pari a € oltre IVA.

2. Le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo, sono da considerarsi comprese nella somma sopra indicata.

3. Il corrispettivo per l'attività di progettazione esecutiva sarà corrisposto come segue:

- 100% entro 30 (trenta) gg dalla approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Associazione o, se successiva, dal ricevimento della fattura.

ART. 10 – Responsabilità in fase di progettazione esecutiva

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente ART.6, le disposizioni normative di cui al d.lgs.163/06 e dpr 207/10, in materia di attività di progettazione e di redazione di progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera ex art.311 dpr 207/10, si intendono recepite dal presente Contratto e assunte come obblighi dalle parti.

ART. 11 – Riunioni periodiche con la Associazione

1. Durante la fase di elaborazione del progetto esecutivo, l'Appaltatore si impegna a partecipare a riunioni periodiche a cadenza settimanale con il responsabile del procedimento e il suo staff dipendente, eventualmente con la presenza del professionista che ha redatto il progetto definitivo e del comitato scientifico.

2. L'Associazione provvederà ogni volta a comunicare tempestivamente all'Appaltatore la data e il luogo (Pino T.se e/o Torino) in cui si svolgerà la riunione.

Parte Terza

ART. 12 - Piani di sicurezza

1. Entro 30 (trenta) gg dall'approvazione del progetto esecutivo e comunque prima della consegna delle attività di fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori di cui al successivo ART.13, l'Appaltatore deve:

- presentare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza allegato agli atti di gara, facente parte integrante del presente Contratto;
- consegnare il piano operativo della sicurezza, che farà parte integrante del presente Contratto.

ART. 13 - Consegna delle attività di allestimento

1. La consegna delle attività di fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori sarà effettuata dal D.E. - previa richiesta del responsabile del procedimento - entro quarantacinque giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

ART. 14 - Programma di esecuzione

1. L'Appaltatore deve presentare al D.E. il programma di esecuzione delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori unitamente al progetto esecutivo.
2. La D.E. potrà, richiedere all'Appaltatore, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, per l'esecuzione delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del programma, senza che l'Appaltatore possa opporsi, né tanto meno richiedere compensi aggiuntivi.
3. In caso di sospensione indefinita nell'esecuzione delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, di inadempienza dell'Appaltatore, come pure di impossibilità oggettiva e soggettiva del-

l'Appaltatore ad eseguire le prestazioni dedotte in Contratto, l'Associazione sarà libera di affidare le attività di allestimento e correlati lavori o parti di essi ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa vantare indennizzi o diritti di sorta, tranne che il compenso per quanto realizzato.

ART. 15 – Condotta delle attività di allestimento e Direttore tecnico del cantiere

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Associazione che ne darà comunicazione al D.E.
2. Per tutta la durata dell'Appalto Integrato, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono le attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infiniti.to e correlati lavori.
3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Associazione, tramite il responsabile del procedimento, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
4. Il giorno stabilito per la consegna delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infiniti.to e correlati lavori, l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere ("D.T").
5. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, alle proprie stabili dipendenze, il

quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi impegnati nella esecuzione dell'attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infinito e correlati lavori.

6. Il D.T. può coincidere con il rappresentante delegato di cui al comma 1. del presente articolo.

7. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.E. ha il diritto di chiedere la sostituzione del D.T. per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART. 16 – Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere sede delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infinito e correlati lavori, e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.E. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Associazione per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 17 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma e accetta quanto già confermato e accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle

condizioni dell'Appalto Integrato previste dai documenti tecnici e amministrativi di gara.

2. Durante la progettazione e l'esecuzione della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dai documenti tecnici e amministrativi di gara.

ART. 18 - Obblighi e oneri dell'Appaltatore

1. Nel corso della progettazione ed esecuzione della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni suddette.

2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

4. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Associazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non

esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Associazione.

5. In punto regolarità contributiva e retributiva si applicano gli articoli 4, 5 e 6 dpr 207/10, come integrati dalla l.98/13.

6. L'Appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto, dovranno fornire alla Associazione ogni 45 gg, a comprova della regolarità retributiva dei rispettivi propri lavoratori impiegati nella progettazione ed esecuzione della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, autodichiarazione autografa dell'Appaltatore e di ciascun subappaltatore impegnato nella corrispondente fase di esecuzione, rilasciata nelle forme del dpr 445/00 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, attestante la regolarità retributiva, asseverata da un consulente del lavoro iscritto al competente albo professionale. L'Appaltatore non potrà pretendere dalla Associazione il pagamento della rata di acconto e della rata di saldo sino a quando non avrà consegnato le predette autodichiarazioni asseverate.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo, nel corso della esecuzione del contratto, ed entro l'emissione del certificato di verifica di conformità, di provvedere alla formazione e istruzione del personale dell'Associazione in merito all'allestimento multimediale interattivo di carattere tecnico-scientifico fornito al Parco Astronomico Infini.to e al suo utilizzo.

8. Tutti i rapporti scritti o verbali tra l'Associazione e l'Appaltatore nel corso della esecuzione del contratto, comprese le riunioni di lavoro, sono tenuti esclusivamente in lingua italiana. Eventuali documenti in lingua straniera vanno tradotti,

nelle parti di interesse, in lingua italiana. Gli eventuali costi di cui al presente comma sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto a rivalsa.

9. L'Appaltatore ai sensi del dpcm 187/91, art. 2, è tenuto a comunicare alla Associazione, in corso d'esecuzione del Contratto, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1, medesimo dpcm.

[comma da rivedere in caso di Appaltatore non compreso nell'ambito soggettivo di applicazione del dpcm]

ART. 19 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità della progettazione esecutiva e della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, sito in Pino Torinese, Via Osservatorio 30.
2. La sorveglianza esercitata dalla Associazione, dai suoi rappresentanti e dal D.E., così come la rispondenza della progettazione esecutiva e della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Associazione e/o dal D.E., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità in ordine alle prestazioni eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Associazione e verso i terzi.
3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero della Associazione e del personale preposto alla D.E. da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclu-

siva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori.

ART. 20 – **Cauzione definitiva**

1. L'Appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto, ha depositato una garanzia fideiussoria di importo pari a quanto previsto nell'art.113 del Codice contratti pubblici nella forma di rilasciata da che prevede:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- c) l'indicazione dell'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

2. Tale garanzia, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, copre gli oneri per il mancato o inesatto inadempimento, salvo ogni maggior danno subito dalla Associazione, e cessa di avere effetto solo alla emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 21 – **Polizza assicurativa RCT**

1. L'Appaltatore ha depositato una polizza assicurativa ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso Terzi (RCT) stipulata presso primaria compagnia assicuratrice. La polizza prevede un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 unico per sinistro di ambito RCT.

2. La polizza espressamente menziona la sussistenza delle seguenti clausole ed estensioni:
 - descrizione puntuale delle prestazioni affidate;
 - estensione della qualifica di “Assicurato” alla Associazione;
 - la Associazione, i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, i suoi beni mobili e immobili, i beni e le collezioni di interesse scientifico, presenti nel Parco Astronomico Infini.to, sito in Pino Torinese, Via Osservatorio 30, sono considerati “Terzi”;
 - estensione ai danni provocati e/o subiti da chiunque collabori a qualsiasi titolo con l’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto;
 - estensione alla responsabilità personale dei propri prestatori di lavoro e parasubordinati;
 - danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
 - danni a terzi da incendio;
 - danni a cose presenti nel Parco Astronomico Infini.to, sito in Pino Torinese, Via Osservatorio 30, nell’ambito di esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto.
3. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
4. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di effettiva consegna delle prestazioni oggetto di appalto fino alla data di verifica di conformità delle prestazioni.

5. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alla polizza di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
6. *[eventuale: L'Appaltatore ha già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, e ha prodotto copia autentica ai sensi di legge della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza all'appalto, comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.]*
7. L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto alla Amministrazione qualsiasi variazione al testo di polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione di cui al comma 5, costituirà per la Associazione titolo per la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 22 – Anticipazione e pagamento del corrispettivo

1. Fermo quanto previsto al precedente ART.9, durante la esecuzione della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infinito e correlati lavori, saranno effettuati pagamenti in acconto ogni volta che il credito maturato dall'Appaltatore avrà raggiunto l'importo di € 100.000,00 calcolato al netto delle ritenute di legge (pari allo 0,5% ex art. 4 del dpr 207/10), accertabile, qualora ne ricorrano i presupposti, anche mediante attività di *expediting* svolta dall'Associazione mediante propri collaboratori.
2. La rata di saldo sarà pari al 10% dell'importo contrattuale.
3. Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza.

4. Il D.E. provvederà, su richiesta scritta dell'Appaltatore, a verificare e accertare al termine indicato dall'Appaltatore la effettiva maturazione della rata di acconto. In caso di riscontro positivo, il D.E. emetterà lo stato avanzamento delle prestazioni entro i successivi 30 (trenta) gg dal suddetto termine, da confermarsi dal responsabile del procedimento, a comprova della effettiva maturazione della rata di acconto e della corrispondenza in termini di quantità e qualità delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art.307, dpr 207/10).

5. Nei 60 (sessanta) gg successivi alla emissione dello stato avanzamento delle prestazioni, la Associazione disporrà il pagamento, subordinatamente alla acquisizione di durc regolare e verifica fatture quietanzate da parte dei subappaltatori o, se successiva, dal pervenimento della fattura.

6. L'Appaltatore accetta senza riserve ed eccezioni che, in base alla specificità del finanziamento dell'intervento di cui beneficerà l'Associazione (POS FESR della Regione Piemonte), il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dall'Associazione all'ente finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute, in quanto non imputabile all'Associazione, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennità o compensi.

7. Ai sensi e per gli effetti della legge 136/10, la Associazione, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore ai sensi della lett.g) delle Premesse.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/10, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

9. Il presente contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Appaltatore *[e/o anche un solo componente del raggruppamento temporaneo]* proceda al pagamento nei confronti di subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni dedotte in Contratto in violazione delle modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010.

10. L'Appaltatore *[e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo]* si impegna a inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni dedotte in Contratto apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

11. L'Appaltatore *[e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo]* si obbliga a sottoporre alla Associazione dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra Appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia effettivamente inserita la sotto indicata clausola.

Di seguito si riporta bozza del testo di detta clausola:

“OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” l.136/10 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali saranno utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art.

3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo saranno registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della citata legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto ai sensi del citato art. 3 della l.136/10, la Vostra ditta si impegna a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 e si impegna altresì a che detti obblighi siano assunti anche da soggetti terzi da Voi coinvolti nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente ordine.

Conseguentemente sarà applicata la clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG:
.....e il CUP:*

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

A tale riguardo entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dovrete trasmetterci i conti correnti dedicati e le indicazioni delle generalità dei soggetti delegati ad operare su di essi.

Eventuali variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare su di essi dovranno esserci comunicate tempestivamente a mezzo posta elettronica certificata.”

12. In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 l'Appaltatore [*e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo*] che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.136/10, si impegna a informarne contestualmente la Associazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore [*e/o da ciascun componente del raggruppamento temporaneo*] si impegna altresì a inserire il medesimo obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

13. La comunicazione alla Associazione va fatta dal legale rappresentante entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare, oppure entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazione finanziaria relativa alla commessa acquisita nell'ipotesi vengano utilizzati conti correnti già esistenti. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se

non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

14. Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.

15. *[In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 37 del d.lgs. 163/06, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno viste e trasmesse dal capogruppo alla Associazione alla scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario da parte della Associazione a favore di ciascun membro raggruppato. E' espressamente esclusa la possibilità di un unico accredito bancario a favore del capogruppo.]*

16. Non è configurabile l'inadempimento né la mora della Associazione, qualora questa non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo contrattuale alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato per ragioni imputabili all'Appaltatore il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.

17. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dai d.lgs. 231/02 e d.lgs. 192/12.

ART. 23 – Cessione del corrispettivo dell'appalto

1. Ammessa la cessione del credito ai sensi dell'art.117, d.lgs. 163/06.

ART. 24 - Termini di esecuzione del Contratto e sospensioni

1. Il termine per l'esecuzione della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori impiantistici, è di 90 (novanta) gg calendariali decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui al precedente ART.13.

2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione

delle penali di cui al successivo ART. 25.

3. Le sospensioni sono disciplinate dall'art.308 del dpr 207/10.

ART. 25 - Penali per il ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione indicato al precedente ART. 24 per l'esecuzione della fornitura in opera dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infinito e correlati lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo all'Appaltatore sarà applicata una penale pari all'0,001 (zerounpermille) dell'ammontare netto contrattuale relativo alla esecuzione della fornitura in opera, fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

2. La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% dell'intero importo contrattuale, salva la facoltà per l'Associazione di risolvere ai sensi del combinato disposto degli artt.136, 297 e 298, dpr 207/10 il contratto in danno dell'Appaltatore, ai sensi della vigente normativa, e richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 26 - Subappalto

1. Ammesso subappalto ai sensi dell'art.118, d.lgs. 163/06 e art.298, comma 4, dpr 207/10.

Parte Quarta

ART. 27 – Riserve dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore può iscrivere riserve sul verbale di avvio della esecuzione del contratto ex art.304, comma 4, dpr 207/10, sui verbali di sospensione e/o ripresa ai sensi del combinato disposto ex artt. 158, 159, 160 e 308 dpr 207/10, sul certificato di verifica di conformità ex art.323 dpr 207/10.

2. Ferme le ipotesi indicate al precedente comma, tutte le altre riserve che l'Ap-

paltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, comprese le riserve in occasione dei pagamenti, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, che dovrà pervenire alla Associazione entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto. 3. L'Appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande. 4. Le riserve, presentate nei modi e termini indicati e qualora raggiungano il 10% dell'importo originario dell'appalto, saranno oggetto della procedura di cui all'art. 240 d.lgs. 163/06.

ART. 28 – Forza maggiore

1. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.
2. I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Associazione.
3. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati per iscritto alla Associazione entro 3 (tre) giorni solari dall'inizio del loro avverarsi, anche a mezzo fax, sotto pena di decadenza dal diritto di farli valere.

ART. 29 – Accertamento danni

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal D.E. alla presenza dell'Appaltato-

re. A tale scopo il D.E. comunicherà con sufficiente anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentirgli di intervenire. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il D.E. procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

2. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura (anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata del contratto), l'Associazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART.30 – Varianti in fase di esecuzione

1. Eventuali varianti in fase di esecuzione delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, dpr 207/10 e solo se approvate dai competenti organi della Associazione e in quanto coperte da finanziamento.

ART.31 - Risoluzione del Contratto

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire le attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori a perfetta regola d'arte, in conformità alle clausole contrattuali ed entro i termini stabiliti.

2. L'Appaltatore potrà disporre la risoluzione del Contratto ai sensi degli artt.135 e 297 dpr 207/10.

3. L'Appaltatore potrà disporre la risoluzione del Contratto ai sensi degli artt.136 e 297 dpr 207/10 nel caso in cui le obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità stabilite, anche a seguito di diffide formali ad adempiere disposte dal

D.E.

4. La risoluzione del Contratto determina l'incameramento totale della garanzia fideiussoria prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto della Associazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro appaltatore e l'esclusione dell'Appaltatore, per un periodo di un anno, dalla partecipazione a nuove gare d'appalto indette dall'Associazione. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

5. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave ritardo o grave irregolarità dell'Appaltatore o fallimento del medesimo, la Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 297, dpr 207/10, la facoltà di applicare l'art.140 d.lgs. 163/06.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. il contratto potrà risolversi di diritto nei seguenti casi di inadempienza da parte dell'Appaltatore:

- in caso di ingiustificata sospensione sostanziale delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infinito e correlati lavori per un periodo superiore a quindici giorni naturali anche non consecutivi;
- in caso di cessione diretta totale o parziale del contratto e/o quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
- formalizzazione dell'avvio della procedura di fallimento dell'Appaltatore;
- formalizzazione dell'avvio della procedura di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa dell'Appaltatore;

-in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto in cui si fa riferimento alla risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

7. La risoluzione di diritto del Contratto sarà comunicata per iscritto dalla Associazione mediante raccomandata r/r o posta elettronica certificata e darà diritto alla Associazione di richiedere il risarcimento dei danni. Tra questi vanno ricomprese le spese necessarie per addivenire alla stipulazione del nuovo contratto, oltre gli eventuali ulteriori maggiori danni. In attesa della determinazione del danno, la Associazione sospenderà ogni pagamento relativo ai crediti maturati dall'Appaltatore in dipendenza del Contratto.

8. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, il presente Contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

9. Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del Contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/2010, l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Associazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

ART. 32 – Recesso della Associazione ai sensi d.lgs. 159/11

1. La Associazione si riserva di recedere dal Contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informazioni antimafia di cui al d.lgs. 159/11 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

ART. 33 – Ultimazione delle attività di allestimento didattico e museale del

Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, manutenzione e termine verifica di conformità

1. Al termine delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la D.E. tempestivamente effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2, dpr 207/10.
2. La verifica di conformità è avviata dall'O.T. di cui al successivo ART. 34, entro venti giorni calendariali dall'ultimazione delle prestazioni.
3. La verifica di conformità da parte dell'O.T. è conclusa entro 60 (sessanta) giorni calendariali dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause l'O.T. trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
5. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che l'O.T. ritenga necessari.
6. La Associazione si riserva facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente l'attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori con apposito verbale immediatamente dopo la verifica di conformità.
7. Dalla data del verbale di ultimazione delle attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori decorre il periodo di manutenzione in capo all'Appaltatore la cui remunerazione è da intendersi com-

presa nel corrispettivo di appalto; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 34 – Verifica di conformità

1. L'Associazione con un proprio organo tecnico o un organo tecnico appositamente incaricato ("O.T") provvederà alla verifica dell'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infinito e dei correlati lavori per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche e ai requisiti dichiarati e che sia gli allestimenti sia il materiale corrispondano al progetto approvato, con le eventuali modifiche concordate.

2. Durante il periodo dei controlli, l'Appaltatore dovrà eseguire con oneri a proprio carico tutte le prestazioni e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti che nel frattempo si dovessero manifestare, dovuti a cattiva lavorazione o a difettosa qualità dei materiali impiegati. Nelle operazioni di controllo potranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie per accertare la perfetta rispondenza al progetto approvato delle caratteristiche costruttive, qualità dei materiali, ecc.

3. Saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze e deficienze per la perfetta completezza e rispondenza a quanto prescritto nel Contratto. Nel caso di mancata rispondenza sarà dato all'Appaltatore un tempo entro il quale provvedere all'eliminazione delle manchevolezze; in difetto si provvederà a far eseguire le prestazioni addebitando le spese all'Appaltatore inadempiente.

4. La verifica di conformità dovrà essere effettuata di concerto tra il personale tecnico dell'Appaltatore e l'O.T. della Associazione, e dovrà accertare:

-la rispondenza tecnica degli allestimenti realizzati all'impegno contrattuale assunto;

-la corretta esecuzione delle pose in opera nel rispetto dell'impegno contrattuale assunto;

-il corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti.

5. L'accettazione degli allestimenti realizzati è subordinata all'esito positivo dei suddetti controlli, e saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'esecuzione della verifica di conformità degli arredi, forniture e impianti tecnici forniti.

6. Qualora in corso di montaggio o installazione, gli arredi, forniture e impianti non risultassero conformi agli impegni contrattuali assunti e al progetto approvato, l'O.T. ha la facoltà insindacabile di non accettare i materiali installati e di disporre la rimozione e l'allontanamento a totale carico dell'Appaltatore.

7. Rimane a carico dell'Appaltatore la garanzia per i vizi di tutte le attività di allestimento museale e correlati lavori non riconosciuti e non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'Appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo, con gli effetti di cui agli artt.1492-1493-1494-1495 c.c. In deroga all'articolo 1495 c.c, primo e terzo comma, i vizi inerenti le attività di allestimento museale e correlati lavori andranno denunciati dall'Associazione entro 60 gg dalla scoperta; l'azione di responsabilità si prescrive, in ogni caso, in 2 (due) anni dalla consegna.

8. L'Appaltatore resterà garante per la perfetta realizzazione di tutte le attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, comprese tutte le apparecchiature installate, per la durata di anni 2 anni a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si dovessero verificare nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, impiego di ma-

teriali difettosi, ecc.

9. Durante l'esecuzione di tutte le attività di allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infiniti.to e correlati lavori, l'O.T. può porre in essere attività di verifica di conformità (art.313, comma 3, dpr 207/10). In tal caso devono essere invitati ai controlli l'Appaltatore e il D.E. e deve essere redatto apposito verbale.

10. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Associazione e dell'O.T.

11. Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, l'O.T. fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento e il D.E.. Il D.E. dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina dell'O.T; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

12. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'O.T., le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

13. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore. Esso, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'O.T. i mezzi

necessari ad eseguirli.

14. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'O.T. dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto.

15. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma esso può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

16. L'O.T. riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di verifica di conformità.

17. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà entro 60 (sessanta) giorni calendariali, o, se successiva, dal pervenimento della fattura, subordinatamente alla acquisizione di durc regolare e alla verifica delle fatture quietanzate da parte dei subappaltatori, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

18. Dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità ex art.322 del dpr 207/10, l'Appaltatore garantisce l'allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori da tutti gli inconvenienti per il periodo di 2 (due) anni. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti che eventualmente si manifesteranno durante tale periodo dipendenti o da vizi di costruzione e/o di funzionamento e/o da difetti dei materiali impiegati e/o lavori eseguiti. Entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento dalla data di ricevimento della lettera raccomandata r/r dell'Associazione con la

quale si notificano i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste. Qualora, trascorso il citato termine, l'Appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Associazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre Ditte, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'Appaltatore, anche escutendo in tutto o in parte la fideiussione di cui al successivo comma 19.

19. A garanzia di tale obbligo, l'Appaltatore è tenuto a depositare all'emissione del certificato di verifica di conformità ex art.322 del dpr 207/10 una fideiussione a garanzia di vizi e imperfezioni imputabili all'Appaltatore di importo pari alla rata di saldo (10% dell'importo contrattuale) e di durata pari al periodo di garanzia suddetto, salve le altre garanzie previste dal codice civile succitate. Il pagamento della rata di saldo è condizionata al deposito di detta garanzia fideiussoria.

ART 35 – Clausole di garanzia per la fornitura di pezzi o parti di ricambio

1. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di garantire la fornitura dei materiali necessari al ricambio di elementi o di parti non più funzionanti per un periodo non inferiore ad anni tre dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità ex art.322 del dpr 207/10.

2. Nel caso di parti hardware non più in produzione l'Appaltatore dovrà garantire la fornitura di parti sostitutive con prestazioni equivalenti, garantendone il funzionamento nel complesso esistente.

3. A garanzia di tale obbligo, l'Appaltatore è tenuto a depositare all'emissione del certificato di verifica di conformità ex art.322 del dpr 207/10 una fideiussione di importo non inferiore a euro 20.000,00. Il pagamento della rata di saldo è condi-

zionata al deposito di detta garanzia fideiussoria.

ART. 36 - Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto di rivalsa.

ART. 37 – Clausola compromissoria e Foro competente

1. Ai sensi dell'art.241, comma 1 bis del d.lgs.163/06, si dà atto che il Contratto non contiene alcuna clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del d. lgs. 163/06, saranno devolute esclusivamente al Tribunale civile di Torino.

ART. 38 – Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente Contratto, si rinvia alla legislazione speciale il cui rispetto è obbligatorio per le parti e al codice civile.

ART. 37 – Elezione di domicilio

1. Le parti eleggono domicilio, anche con riguardo all'attività di progettazione:

L'Associazione presso la sede

L'Appaltatore presso

Visto, letto e sottoscritto

Per la Associazione

.....

Per l'Appaltatore

.....

Pino T.se,